

***Caso n. COMP/M.2783 -  
MEDIATRADE /  
ENDEMOL / JV***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE  
data: 16/12/2002

*Disponibile anche nella base dati CELEX  
documento n. 302M2783*



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16/12/2002

SG (2002) D/233193+233194

PROCEDURA RELATIVA ALLE  
CONCENTRAZIONI  
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,  
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

VERSIONE PUBBLICA

PROCEDURA SEMPLIFICATA

**To the notifying parties**

**Oggetto: Caso n. COMP/M.2783 Mediatrade/Endemol**  
**Notifica del 14.11.2002 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio<sup>1</sup>**  
**Publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 286 del 22.11.2002, pagina 18.**

1. In data 14.11.2002, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Endemol Italia S.p.A. (Endemol), appartenente al gruppo Telefónica group (Spagna) e Mediatrade S.p.A. (Mediatrade), appartenente al gruppo Mediaset (Italia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :

- per Endemol: produzione di programmi televisivi;
- per Mediatrade: produzione di programmi e contenuti televisivi, acquisizione e gestione di diritti televisivi;
- per l'impresa comune: produzione di contenuti televisivi ed in particolare di soap opera.

---

<sup>1</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

2. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4 comma a), della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio<sup>2</sup>.
3. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione

Mario MONTI  
Membro della Commissione

---

<sup>2</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.